



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è rinominato *“Ministero della cultura”*;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all’art 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO l’art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto che *“Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019”* e che *“La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l’anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021”*;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020, in base al quale *“Per l’anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un’anticipazione del contributo fino al 65 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019”*, e il comma 2 dell’art. 1, ai sensi del quale *“La restante*



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

quota del contributo è erogata nell'anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il: a) 31 marzo 2022; ovvero b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile”;

VISTO il comma 3 dell'art. 1 del predetto D.M. 31 dicembre 2020, il quale prevede che “La rendicontazione di cui al comma 2, anche ai fini della applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, in materia di verifiche, controlli, decadenza, riduzione e revoca del contributo, deve altresì riportare: a) le attività svolte; b) la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19; c) la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; d) la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro...”;

CONSIDERATO che la società Eliseo s.r.l. – Teatro Nazionale dal 1918 è stata finanziata a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nel triennio 2018-2020, nel settore dei teatri di rilevante interesse culturale, ai sensi dell'art. 11, del D.M. 27.07.2017;

CONSIDERATO che, per l'anno 2020, a Eliseo s.r.l. è stato riconosciuto il medesimo contributo dell'anno 2019, pari a € 636.253,00, ai sensi del citato art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui è stata liquidata - al netto delle ritenute di legge - in favore di Eliseo s.r.l. la somma di € 313.429,95, e la somma di € 185.687,61, in favore del creditore pignoratario Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro Società Consortile a Responsabilità Limitata, per un importo totale di € 499.117,56;

CONSIDERATO che, per l'anno 2021, è stato liquidato in favore di Eliseo s.r.l. l'importo di € 362.664,21, sotto condizione risolutiva, a titolo di anticipazione, pari al 57% del contributo riconosciuto nell'anno 2019, ai sensi del citato art. 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dalla Direzione generale Spettacolo in merito alla documentazione consuntiva presentata da Eliseo s.r.l. per gli anni 2020 e 2021, ai sensi del predetto art. 1, comma 1 e 2, del D.M. 31 dicembre 2020, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti minimi prescritti dall'art. 11 del D.M. 27 luglio 2017, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo dell'anno 2021, e, in particolare, non sono stati rispettati i requisiti richiesti in relazione ai fenomeni: i) posti totali delle sale gestite in regione; ii) giornate recitative di produzione; iii) giornate recitative di produzione di cui rappresentate in sale direttamente gestite in esclusiva nella regione di cui ha sede legale; iv) totale giornate lavorative, nonché è stato accertato il mancato rispetto del requisito relativo all'“impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno pari al 40% del contributo statale”;

VISTO l'articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017, il quale dispone che “È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

seguenti casi: a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto”;

VISTA la nota prot. 2641 del 22 marzo 2022, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato all’organismo l’avvio del procedimento di revoca dei contributi erogati nel 2020 e nel 2021, ai sensi del citato articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017, con conseguente richiesta di restituzione dei contributi già erogati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del contributo per l’anno 2020, pari a € 499.117,56, e del contributo per l’anno 2021, pari a € 348.155,64, con conseguente restituzione dell’importo complessivo di € 847.273,20 (ottocentoquarantasettemiladuecentosettantatre/20);

DECRETA

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, è disposta la revoca del contributo erogato per l’anno 2020, pari a € 499.117,56, e del contributo erogato per l’anno 2021, pari a € 348.155,64, con conseguente restituzione dell’importo complessivo di € 847.273,20 (ottocentoquarantasettemiladuecentosettantatre/20).

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it